



 Gruppo Centro Paghe 

AGGIORNAMENTI CONTRATTUALI LUGLIO 2015 SOMMARIO

<u>1.</u>	<u>CIRCOLARE MENSILE DI LUGLIO</u>	<u>3</u>
1.1.	VARIAZIONI CONTRATTUALI MESE DI LUGLIO	3
1.2.	GESTIONE UNA TANTUM.....	9
<u>2.</u>	<u>AGGIORNAMENTO DEL 21/07/2015</u>	<u>28</u>
2.1.	VARIAZIONI CONTRATTUALI MESE DI LUGLIO	28
2.2.	NUOVI CONTRATTI.....	28
<u>3.</u>	<u>AGGIORNAMENTO DEL 22/07/2015</u>	<u>30</u>
3.1.	VARIAZIONI CONTRATTUALI MESE DI LUGLIO	30
<u>4.</u>	<u>AGGIORNAMENTO DEL 23/07/2015</u>	<u>31</u>
4.1.	VARIAZIONI CONTRATTUALI MESE DI LUGLIO	31
<u>5.</u>	<u>AGGIORNAMENTO DEL 27/07/2015</u>	<u>32</u>
5.1.	VARIAZIONI CONTRATTUALI MESE DI LUGLIO	32
<u>6.</u>	<u>AGGIORNAMENTO DEL 28/07/2015</u>	<u>33</u>
6.1.	VARIAZIONI CONTRATTUALI MESE DI LUGLIO	33
6.2.	NUOVI CONTRATTI.....	33
<u>7.</u>	<u>AGGIORNAMENTO DEL 29/07/2015</u>	<u>34</u>
7.1.	VARIAZIONI CONTRATTUALI MESE DI LUGLIO	34
<u>8.</u>	<u>AGGIORNAMENTO DEL 31/07/2015</u>	<u>35</u>
8.1.	VARIAZIONI CONTRATTUALI MESE DI LUGLIO	35

<u>9.</u>	<u>AGGIORNAMENTO DEL 03/08/2015</u>	<u>36</u>
9.1.	EDILIZIA	36
<u>10.</u>	<u>AGGIORNAMENTO DEL 04/08/2015</u>	<u>37</u>
10.1.	VARIAZIONI CONTRATTUALI MESE DI LUGLIO	37
10.1.1	EDILIZIA	37

1. CIRCOLARE MENSILE DI LUGLIO

1.1. VARIAZIONI CONTRATTUALI MESE DI LUGLIO

Aeroportuali (Assaeroporti) (A055)

- sono stati aggiornati i minimi retributivi come previsto dall'accordo del 1° ottobre 2014.

Agenzie di assicurazioni - Unapass, Anapa (E015)

- a luglio 2015 è prevista la corresponsione dell'ottava rata dell'una tantum come previsto dall'accordo del 20 novembre 2014, (vedere paragrafo una tantum).

Agricoltura impiegati (A071)

- sono stati aggiornati i minimi conglobati della suddivisione territoriale della Sicilia (SC),

Agenzie marittime e aeree (A059)

- sono stati aggiornati i minimi conglobati come previsto dall'accordo del 17 dicembre 2014..

Agricoltura cooperative (A070),

- sono stati aggiornati i minimi conglobati e gli importi dell'elemento di maggiorazione come previsto dall'accordo del 6 agosto 2013.

Alimentari - Artigianato (C037)

Il 13 maggio 2015 è stato sottoscritto il contratto integrativo regionale veneto.

E' prevista la corresponsione di 5 rate mensili di "premio di produttività" nel periodo giugno -- ottobre 2015, la corresponsione avviene utilizzando il meccanismo della gestione una tantum con la voce 0500 "premio produttività" (vedere paragrafo una tantum).

- a luglio 2015 è perciò prevista la corresponsione della seconda rata di premio di produttività per il Veneto.

Alimentari: settore olio e margarina - Industria (A042)

- sono stati aggiornati gli importi unitari degli scatti di anzianità come previsto dall'accordo del 9 novembre 2012.

Assistenza Pubblica – Anpas (E028)

A luglio 2015 è prevista la corresponsione di un elemento di garanzia retributiva di 120 euro nelle aziende prive di contrattazione di secondo livello.

Segnaliamo che è possibile effettuare la stampa dell'importo dell'elemento di garanzia retributiva da Utility A.C. => Controllo archivi => 34) Stampa elemento di garanzia retributiva.

Segue un esempio di compilazione dei dati variabili per l'elemento di garanzia del contratto E028.

Codice contratto	E028
Voce	6018
Mese	07

Liv.	Sudd.	Importo
A1		120,00000
A2		120,00000
A3		120,00000
A4		120,00000
A5		120,00000
A6		120,00000
B1		120,00000
B2		120,00000
B3		120,00000
B4		120,00000
B5		120,00000
B6		120,00000
C1		120,00000
...		...

Calzature - Industria (A007)

- sono stati aggiornati i minimi conglobati come previsto dall'accordo del 29 novembre 2013.

Centri elaborazione dati (E014)

il 9 luglio 2015 è stato sottoscritto l'accordo di rinnovo:

- sono stati aggiornati i minimi conglobati,
- nelle quote associative automatiche sono stati variati gli importi del Fondo Easi, la contribuzione è ora di 1 euro a carico del dipendente e di 13 euro a carico del datore di lavoro.

Segnaliamo inoltre che l'accordo del 9 luglio 2015 ha previsto un importo una tantum a copertura della vacanza contrattuale, sono stati inseriti i dati per la corresponsione a settembre 2015 (vedere paragrafo una tantum).

Ceramica – Artigianato (C015)

Il 10 giugno 2015 è stato sottoscritto l'accordo di rinnovo del ccnl:

- sono stati aggiornati i minimi conglobati.

Ceramica - Industria (ex Federceramica - chimici) (A034)

- sono stati aggiornati i minimi conglobati e gli importi dell'Ipo come previsto dall'accordo del 18 marzo 2014.

Chimica/gomma/plastica/vetro - Artigianato (C007)

Il 10 giugno 2015 è stato sottoscritto l'accordo di rinnovo del ccnl:

- sono stati aggiornati i minimi conglobati.

Chimica/gomma/plastica/vetro - Artigianato (C007)

Il 16 maggio 2015 è stato sottoscritto il contratto integrativo regionale del Veneto.

E' prevista la corresponsione di 4 rate mensili di "premio di produttività" nel periodo giugno -- settembre 2015, la corresponsione avviene utilizzando il meccanismo della gestione una tantum con la voce 0500 "premio produttività" (vedere paragrafo una tantum).

- a luglio 2015 è perciò prevista la corresponsione della seconda rata di premio di produttività per il Veneto.

Confezioni/pelli e cuoio - Artigianato (C006)

Ricordiamo che il 26 marzo 2015 è stato sottoscritto il nuovo contratto integrativo regionale veneto:

L'accordo regionale prevede la corresponsione di 6 rate mensili di “premio di produttività” nel periodo dal 01 marzo 2015 al 31 agosto 2015, la corresponsione avviene utilizzando la gestione una tantum con la voce 0500 “premio produttività” (vedere paragrafo una tantum).

- a luglio 2015 è perciò prevista la corresponsione della quinta rata di premio di produttività per il Veneto (vedere paragrafo una tantum).

Cooperative facchinaggio - ccnl trasporto merci 1/8/2013 (A099)

- a luglio 2015 è prevista la corresponsione della prima tranches dell'una tantum come previsto dall'accordo dell'8 maggio 2015, (vedere paragrafo una tantum).

Edilizia – Artigianato (C013)

- sono stati aggiornati i minimi retributivi come previsto dall'accordo del 24 gennaio 2014.

Edilizia – Cooperative (A022)

- sono stati aggiornati i minimi retributivi come previsto dall'accordo del 1° luglio 2014.

Edilizia – Industria (A021)

- sono stati aggiornati i minimi retributivi come previsto dall'accordo del 1° luglio 2014.

Fotolaboratori (E065)

- sono stati aggiornati i minimi retributivi come previsto dall'accordo del 17 giugno 2013.

Gas Acqua unico – Industria (A030)

- sono stati aggiornati i minimi retributivi come previsto dall'accordo del 14 gennaio 2014.

Gas Acqua (ex Federgasacqua)– Industria (A065)

- sono stati aggiornati i minimi retributivi. Segnaliamo che sono previste novità in materia di indennità di reperibilità.

Giocattoli (regionale Veneto) - Artigianato (C019)

Ricordiamo che il 26 marzo 2015 è stato sottoscritto il nuovo contratto integrativo regionale veneto:

L'accordo regionale prevede la corresponsione di 6 rate mensili di “premio di produttività” nel periodo dal 01 marzo 2015 al 31 agosto 2015, la corresponsione avviene utilizzando la gestione una tantum con la voce 0500 “premio produttività” (vedere paragrafo una tantum).

- a luglio 2015 è perciò prevista la corresponsione della quinta rata di premio di produttività per il Veneto (vedere paragrafo una tantum).

Lapidei – API (B013)

- sono stati aggiornati i minimi conglobati per le suddivisioni NA delle suddivisioni contrattuali A e B come previsto dall'accordo di Confapi.

Lapidei accordi provinciali (Verona) – API (B014)

- sono stati aggiornati i minimi conglobati per la suddivisione NA come previsto dall'accordo di Confapi.

Lavanderie / tintorie – Artigianato (C031)

Ricordiamo che il 26 marzo 2015 è stato sottoscritto il nuovo contratto integrativo regionale veneto:

L'accordo regionale prevede la corresponsione di 6 rate mensili di “premio di produttività” nel periodo dal 01 marzo 2015 al 31 agosto 2015, la corresponsione avviene utilizzando la gestione una tantum con la voce 0500 “premio produttività” (vedere paragrafo una tantum).

- a luglio 2015 è perciò prevista la corresponsione della quinta rata di premio di produttività per il Veneto (vedere paragrafo una tantum).

Lavorazioni a mano/su misura - Artigianato (C004)

Ricordiamo che il 26 marzo 2015 è stato sottoscritto il nuovo contratto integrativo regionale veneto:

L'accordo regionale prevede la corresponsione di 6 rate mensili di “premio di produttività” nel periodo dal 01 marzo 2015 al 31 agosto 2015, la corresponsione avviene utilizzando la gestione una tantum con la voce 0500 “premio produttività” (vedere paragrafo una tantum).

- a luglio 2015 è perciò prevista la corresponsione della quinta rata di premio di produttività per il Veneto (vedere paragrafo una tantum).

Marittimi - addetti agli uffici (A062)

il 1° luglio 2015 è stato sottoscritto l'accordo di rinnovo:

- sono stati aggiornati i minimi conglobati,
- a luglio 2015 è prevista la corresponsione dell'una tantum, (vedere paragrafo una tantum).

Marittimi - unità commerciali da diporto (A081)

il 1° luglio 2015 è stato sottoscritto l'accordo di rinnovo:

- sono stati aggiornati i minimi conglobati,
- a luglio 2015 è prevista la corresponsione dell'una tantum, (vedere paragrafo una tantum).

Marittimi - navi fino a 151 T.S.L.(A079)

il 1° luglio 2015 è stato sottoscritto l'accordo di rinnovo:

- sono stati aggiornati i minimi conglobati,
- sono stati aggiornati gli importi unitari degli scatti di anzianità,
- a luglio 2015 è prevista la corresponsione dell'una tantum, (vedere paragrafo una tantum).

Marittimi - navi oltre 151 T.S.L.(A087)

il 1° luglio 2015 è stato sottoscritto l'accordo di rinnovo:

- sono stati aggiornati i minimi conglobati,
- sono stati aggiornati gli importi unitari degli scatti di anzianità,

- a luglio 2015 è prevista la corresponsione dell'una tantum, (vedere paragrafo una tantum).

Metalmecanica - Artigianato (C001)

- a luglio 2015 è prevista la corresponsione della terza tranche dell'una tantum come previsto dall'accordo del 14 gennaio 2015, (vedere paragrafo una tantum).

Occhiali – Artigianato (C041)

Ricordiamo che il 26 marzo 2015 è stato sottoscritto il nuovo contratto integrativo regionale veneto:

L'accordo regionale prevede la corresponsione di 6 rate mensili di “premio di produttività” nel periodo dal 01 marzo 2015 al 31 agosto 2015, la corresponsione avviene utilizzando la gestione una tantum con la voce 0500 “premio produttività” (vedere paragrafo una tantum).

- a luglio 2015 è perciò prevista la corresponsione della quinta rata di premio di produttività per il Veneto (vedere paragrafo una tantum).

Odontotecnica – Artigianato (C003)

- a luglio 2015 è prevista la corresponsione della terza tranche dell'una tantum come previsto dall'accordo del 14 gennaio 2015, (vedere paragrafo una tantum).

Oreficeria – Artigianato (C011)

- a luglio 2015 è prevista la corresponsione della terza tranche dell'una tantum come previsto dall'accordo del 14 gennaio 2015, (vedere paragrafo una tantum).

Oreficeria – Industria (A019)

- a luglio 2015 è prevista la corresponsione della seconda tranche dell'una tantum come indicato nell'accordo del 15 dicembre 2014, (vedere paragrafo una tantum).

Ortofrutticoli ed agrumari (E063)

- sono stati aggiornati i minimi conglobati e l'elemento di maggiorazione per la suddivisione TD (tempo determinato) come indicato nell'accordo del 7 luglio 2014.

Ortofrutticoli ed agrumari – tempo determinato (E963)

- sono stati aggiornati i minimi conglobati e l'elemento di maggiorazione per la suddivisione TD (tempo determinato) come indicato nell'accordo del 7 luglio 2014.

Ricordiamo che il presente contratto è stato inserito per la gestione dei dipendenti a tempo determinato ed in particolare per la gestione automatica delle particolarità previste per questa tipologia contrattuale. Si rinvia alla consultazione dei commenti del contratto per l'approfondimento delle impostazioni effettuate nel contratto. Per i dipendenti a tempo indeterminato continuare ad utilizzare il codice contratto E063.

Panificazione - Artigianato (C039)

Il 13 maggio 2015 è stato sottoscritto il contratto integrativo regionale veneto.

E' prevista la corresponsione di 5 rate mensili di “premio di produttività” nel periodo giugno -- ottobre 2015, la corresponsione avviene utilizzando il meccanismo della gestione una tantum con la voce 0500 “premio produttività” (vedere paragrafo una tantum).

- a luglio 2015 è perciò prevista la corresponsione della seconda rata di premio di produttività per il Veneto.

Pelli e cuoio – Industria (A005)

- sono stati aggiornati i minimi conglobati come previsto dall'accordo del 4 febbraio 2014.

Pompe funebri – aziende private (E069)

- sono stati aggiornati i minimi retributivi come indicato nell'accordo del 4 luglio 2014.

Porti – Autorità portuali (A082)

- sono stati inseriti gli importi per la corresponsione dell'"Elemento Distinto della Retribuzione" (EDR) previsto dall'accordo del 14 gennaio 2014.

Per il calcolo corretto, la voce 0807 deve essere inserita nel movimento del dipendente con valore "1" nella colonna ore/gg.

Porti – Imprese portuali (A064)

- sono stati inseriti gli importi per la corresponsione dell'"Elemento Distinto della Retribuzione" (EDR) previsto dall'accordo del 14 gennaio 2014.

Per il calcolo corretto, la voce 0807 deve essere inserita nel movimento del dipendente con valore "1" nella colonna ore/gg.

Recapito telegrammi (A.R.E.) (A052)

- sono stati aggiornati i minimi retributivi come indicato nell'accordo del 2 aprile 2015.

Servizi Assistenziali - Misericordie (E070)

A luglio 2015 è prevista la corresponsione di un elemento di garanzia retributiva di 80 euro nelle aziende prive di contrattazione di secondo livello.

Segnaliamo che è possibile effettuare la stampa dell'importo dell'elemento di garanzia retributiva da Utility A.C. => Controllo archivi => 34) Stampa elemento di garanzia retributiva.

Segue un esempio di compilazione dei dati variabili per l'elemento di garanzia del contratto E070. E' a cura Utente la verifica della presenza in forza al 1° gennaio 2015.

Segnaliamo inoltre che è a cura Utente la corresponsione degli arretrati come indicato dall'accordo di rinnovo.

Codice contratto	E070	
Voce	6018	
Mese	07	
Liv.	Sudd.	Importo
A1		80,00000
A2		80,00000
A3		80,00000
A4		80,00000
A5		80,00000
A6		80,00000
B1		80,00000
B2		80,00000
B3		80,00000
B4		80,00000
B5		80,00000
B6		80,00000
C1		80,00000
C2		80,00000

Servizi di pulizia – Artigianato (C035)

- sono stati inseriti i dati per la corresponsione della decima rata dell'elemento distinto e aggiuntivo della retribuzione (vedere paragrafo una tantum), segnaliamo che per le suddivisioni del Veneto l'importo è di 4 euro come indicato dalle parti nell'accordo regionale del Veneto.

Tabacco (lavorazione) (A075)

- sono stati aggiornati i minimi retributivi come indicato nell'accordo del 17 luglio 2014.

Tessili/calzature - Artigianato (C005)

Ricordiamo che il 26 marzo 2015 è stato sottoscritto il nuovo contratto integrativo regionale **veneto**:

L'accordo regionale prevede la corresponsione di 6 rate mensili di "premio di produttività" nel periodo dal 01 marzo 2015 al 31 agosto 2015, la corresponsione avviene utilizzando la gestione una tantum con la voce 0500 "premio produttività" (vedere paragrafo una tantum).

- a luglio 2015 è perciò prevista la corresponsione della quinta rata di premio di produttività per il Veneto (vedere paragrafo una tantum).

Tessili - Industria (A003)

E' stato sottoscritto, il 27/5/2015, tra la SMI - Federazione Tessile e Moda - e la Femca-Cisl, la Filctem-Cgil e la Uiltec-Uil, l'accordo per i comparti tessili vari / torcitura e filatura serica per l'applicazione del CCNL 4/2/2014 delle imprese del settore tessile abbigliamento moda.

- sono stati aggiornati i minimi conglobati per la suddivisione contrattuale C (Tessili vari),
- a luglio 2015 è prevista la corresponsione della prima tranche dell'una tantum per la suddivisione contrattuale C (Tessili vari), (vedere paragrafo una tantum).

Segnaliamo che la Federazione TessiliVari invita a continuare ad applicare il contratto storico e non l'accordo del 27/5/2015 siglato da SMI - Federazione Tessile e Moda, pertanto con il prossimo aggiornamento sarà inserito il codice contratto **A004** riferito alla Federazione TessiliVari. A cura Utente verificare con l'associazione di categoria o con le aziende quale contratto applicare ed eventualmente effettuare la variazione in anagrafica.

(U13)

1.2. GESTIONE UNA TANTUM

Ricordiamo che è possibile effettuare la stampa del prospetto scadenze una tantum da: Utility A. C. => Stampe mensili => 09) Prospetto Scadenze (una tantum).

Agenzie di assicurazioni - Unapass, Anapa (E015)

(segue un estratto dall'accordo di rinnovo):

(...) Allineamento per il periodo dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2011

1) Ai lavoratori, in servizio al momento della stipula del presente c.c.n.l., in forza nel periodo dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2011, ai quali non fosse stato applicato il c.c.n.l. 2011, competono i seguenti importi a titolo di "Una tantum", comprensivi di incidenza scatti determinata forfettariamente, escluso da ogni incidenza contrattuale, compreso il t.f.r., pari ai seguenti valori:

Livello	Importo Euro
---------	-----------------

5° (ex C.U.)	4.660,00
4° (ex 1 ^a cat.)	3.272,00
3° (ex 2 ^a cat.)	2.716,00
2° (ex 3 ^a cat.)	2.093,00

2) Arretrati per il periodo dal 1° gennaio 2012 al 30 giugno 2014

Per gli anni 2012, 2013 e periodo dal 1° gennaio 2014 al 30 giugno 2014, ai lavoratori in forza alla data di sottoscrizione del presente c.c.n.l., ai quali non fosse stato applicato il c.c.n.l. 2011, verrà corrisposto, a fronte degli aumenti spettanti per il periodo sopra indicato, un importo "Una tantum", comprensivo di incidenza scatti determinata forfettariamente, escluso da ogni incidenza contrattuale, compreso il t.f.r., pari ai seguenti valori:

Livello	Importo Euro
5° (ex C.U.)	4.535,00
4° (ex 1 ^a cat.)	3.494,00
3° (ex 2 ^a cat.)	3.083,00
2° (ex 3 ^a cat.)	2.486,00

I valori di cui sopra sono stati determinati in misura forfettaria agevolata, al fine di consentire una applicazione generalizzata a tutti gli agenti di assicurazione destinatari del presente c.c.n.l.

3) Per lo stesso periodo, ai lavoratori in forza alla data di sottoscrizione del presente c.c.n.l., ai quali fosse stato applicato il c.c.n.l. 2011, verrà corrisposto, a fronte degli aumenti spettanti per il periodo sopra indicato, un importo "Una tantum", comprensivo di incidenza scatti determinata forfettariamente, escluso da ogni incidenza contrattuale, compreso il t.f.r., pari ai seguenti valori:

Livello	Importo Euro
6° (quadro)	1.414,00
5°	1.251,00
4°	1.179,00
3°	1.088,00
2°	1.011,00
1°	1.004,00

Gli importi relativi al riallineamento saranno ragguagliati alla durata del rapporto di lavoro nel periodo 1° gennaio 2009-31 dicembre 2011, se iniziato o terminato nel corso di tale periodo, considerando la frazione di mese con la stessa regola dei 15 giorni; essi saranno inoltre riproporzionati per i lavoratori a tempo parziale e per gli apprendisti.

Gli importi relativi agli arretrati 1° gennaio 2012-30 giugno 2014 saranno ragguagliati alla durata del rapporto di lavoro nel periodo 1° gennaio 2012-30 giugno 2014, se iniziato o

terminato nel corso di tale periodo, considerando la frazione di mese con la stessa regola dei 15 giorni; essi saranno inoltre riproporzionati per i lavoratori a tempo parziale e per gli apprendisti.

Per quanto non previsto, valgono, sul punto, le stesse condizioni già enunciate per precedenti erogazioni di arretrati:

a) in caso di passaggio di categoria nel periodo cui si riferiscono gli arretrati, i vari importi saranno applicati pro-quota;

b) eventuali erogazioni effettuate per i periodi indicati sotto la voce I.v.c. e/o "anticipazioni in conto futuri aumenti contrattuali" saranno integralmente assorbite, fino a concorrenza, dagli importi delle "Una tantum";

c) l'"Una tantum" comprende le quote eventualmente a carico degli istituti assicuratori per i casi di malattia (per i lavoratori salariati - addetti alle pulizie), maternità ed infortunio: a tal fine le retribuzioni di riferimento e le indennità saranno ricalcolate con l'aggiunta delle rispettive quote di arretrati contrattuali;

d) l'"Una tantum", escluse le eventuali quote a carico degli Istituti assicuratori, come indicato al precedente punto, è interamente soggetta a contributi previdenziali, secondo modalità ed aliquote in vigore alla scadenza delle rispettive tranches di cui alla Tabella B;

e) l'"Una tantum", per la parte riferita ad annualità precedenti quella di corresponsione, è soggetta a tassazione separata;

f) in caso di successione di rapporti di lavoro ai sensi dell'art. 2112 cod. civ., ovvero conseguenti all'applicazione dell'art. 71 c.c.n.l. (Trapasso di agenzia), il complessivo importo degli arretrati sarà corrisposto dall'agente che rivesta la qualità di datore di lavoro alla data di stipula del presente c.c.n.l.; quest'ultimo avrà naturalmente la facoltà di rivalsa sugli agenti alle cui dipendenze il lavoratore sarà stato nel o nei periodi interessati.

Tabella C

Pagamento delle "Una tantum"

Gli importi eventualmente complessivamente spettanti a titolo di allineamento e/o arretrati, rispettivamente per i periodi dal 2009 al 2011 e per i periodi dal 1° gennaio 2012 al 30 giugno 2014, al netto di quanto indicato al punto 3.b), saranno corrisposti in un massimo di 15 rate mensili, decorrenti dal 1° novembre 2014, e fino al 31 dicembre 2015, ciascuna di importo uguale e pari ad 1/4 del totale, e comunque non inferiore ad € 100 cadauna.

Per il periodo dal 1° luglio 2014 al 31 ottobre 2014 si darà luogo alla corresponsione delle relative retribuzioni arretrate. (...)

(fine dell'estratto dall'accordo di rinnovo).

Ricordiamo che a dicembre 2014 è stato corrisposto con la voce 0575 l'intero importo degli arretrati da 01/07/2014 al 30/11/2014 e la prima quota dell'una tantum forfetaria relativa al periodo 01/01/2012 - 30/06/2014 con le voci 0560 e 0561, segnaliamo che la corresponsione dell'una tantum è stata suddivisa in tredici quote che saranno corrisposte mensilmente da dicembre 2014 a dicembre 2015, in caso di cessazione saranno corrisposti gli importi residui. Segnaliamo che viene gestito il caso n° 3 mentre per i casi 1 e 2 la gestione è a cura Utente.

Gli importi vengono proporzionati automaticamente per i lavoratori part-time e per gli apprendisti.

Alimentari - Artigianato (C037)

Segnalazione: ricordiamo che il premio è valido solo per il Veneto ed è stata abilitata la corresponsione solo per le suddivisioni territoriali riferite al Veneto (NF, VE e VF).

(segue un estratto dall'accordo regionale del Veneto):

(...)Sarà corrisposto a quadri, impiegati ed operai [esclusi i lavoratori a domicilio], in forza alla data di stipula del presente accordo e che risultino assunti prima del 1 settembre 2014, un premio di produttività regionale, legato al consolidato andamento del settore di appartenenza nel periodo precedente a partire dal mese di giugno 2015 e sino a ottobre 2015.

il premio sarà corrisposto ai lavoratori con contratto di lavoro a tempo parziale in proporzione all'orario pattuito.

In deroga a quanto sopra, il premio non sarà erogato nell'ipotesi di lavoratori in forza con rapporto di lavoro sospeso, nel periodo giugno - ottobre 2015, per cause che non diano diritto alla retribuzione e per tutto il periodo nel quale il rapporto di lavoro sia sospeso.

Nell'ipotesi di cessazione del rapporto durante il periodo dal 01 giugno 2015 al 31 ottobre 2015, per i mesi successivi all'interruzione del rapporto di lavoro, non sarà erogato alcun emolumento retributivo.

In ogni caso l'erogazione andrà effettuata per ogni mese o frazione di lavoro superiore ai 15 giorni.

La quantificazione del premio è stata effettuata dalle parti in via omnicomprensiva di ogni quota di sua incidenza: pertanto essa non avrà ulteriore incidenza alcuna su altri istituti contrattuali e/o di legge diretti, differiti ed indiretti di alcun genere, compreso il TFR. (...) *(fine dell'estratto dall'accordo del Veneto).*

La corresponsione avviene con la voce 0500 "premio produttività".

Gli importi vengono proporzionati per i lavoratori part-time.

Agli apprendisti non vengono corrisposti gli importi.

A cura Utente escludere i lavoratori a domicilio.

Viene verificata anche la condizione dell'assunzione prima del 1° settembre 2014.

La procedura in caso di cessazione dalla data del presente accordo al 31 ottobre 2014 non eroga automaticamente le ulteriori quote residue.

La corresponsione è stata abilitata per le suddivisioni riferite al Veneto, a cura Utente valutare come procedere nei casi di aziende artigiane del Veneto che non applicano integralmente l'accordo regionale.

Aziende turistiche e pubblici esercizi con più di 14 dipendenti – CNAI, (F056)

(segue un estratto dall'accordo di rinnovo):

(...) Art. 136 - Al personale in forza alla data del 01.05.2015 sarà riconosciuto, per il servizio prestato nell'ambito del rapporto di lavoro nel corso del periodo 01/06/2013 - 30/04/2015 (carenza contrattuale) i seguenti importi una tantum da erogare in due trance:

(Livelli)	(Maggio 2015)	(Luglio 2015)
QD	184	212
Q	184	212
1	170	196
2	170	196
3	163	181
4	163	181
5	150	170
6	150	170
Apprendisti	130	150

Ai lavoratori che non abbiano prestato servizio per l'intero periodo di carenza contrattuale, gli importi di cui sopra saranno erogati pro quota. A tal fine non verranno considerate le

frazioni di mese inferiori ai 15 (quindici) giorni, mentre quelle pari o superiori e 15 (quindici) giorni verranno computate come mese intero.

Analogamente si procederà per i casi in cui non sia dato luogo a retribuzione nello stesso periodo, a norma di legge e di contratto (ivi compresa la malattia), con esclusione dei casi di maternità ed infortunio.

Per il personale in servizio con rapporto di lavoro a tempo parziale, l'erogazione avverrà con criteri di proporzionalità.

Gli importi di cui sopra non sono utili agli effetti del computo di alcun istituto di legge e contrattuale né del trattamento di fine rapporto. (...)

(fine dell'estratto dall'accordo di rinnovo).

La corresponsione della prima tranche viene effettuata con il periodo delle paghe di giugno 2015.

Gli importi vengono proporzionati automaticamente per i lavoratori part-time.

Per gli apprendisti, gli importi sono quelli indicati nella tabella.

In automatico viene caricata nei movimenti la voce 0561, gli importi relativi al 2013 e al 2014 vengono esposti con la voce 0560.

Chimica/gomma/plastica/vetro - Artigianato (C007)

Segnalazione: ricordiamo che il premio è valido solo per il Veneto ed è stata abilitata la corresponsione solo per le suddivisioni territoriali riferite al Veneto (NF, VE e VF).

(segue un estratto dall'accordo regionale del Veneto):

(...) Sarà corrisposto a quadri, impiegati ed operai [esclusi i lavoratori a domicilio], in forza alla data di stipula del presente accordo e che risultino assunti prima del 1 settembre 2014, un premio di produttività regionale, legato al consolidato andamento del settore di appartenenza nel periodo precedente a partire dal mese di giugno 2015 e sino a settembre 2015.

il premio sarà corrisposto ai lavoratori con contratto di lavoro a tempo parziale in proporzione all'orario pattuito.

In deroga a quanto sopra, il premio non sarà erogato nell'ipotesi di lavoratori in forza con rapporto di lavoro sospeso, nel periodo giugno - settembre 2015, per cause che non diano diritto alla retribuzione e per tutto il periodo nel quale il rapporto di lavoro sia sospeso.

Nell'ipotesi di cessazione del rapporto durante il periodo dal 01 giugno 2015 al 30 settembre 2015, per i mesi successivi all'interruzione del rapporto di lavoro, non sarà erogato alcun emolumento retributivo.

In ogni caso l'erogazione andrà effettuata per ogni mese o frazione di lavoro superiore ai 15 giorni.

La quantificazione del premio è stata effettuata dalle parti in via omnicomprensiva di ogni quota di sua incidenza: pertanto essa non avrà ulteriore incidenza alcuna su altri istituti contrattuali e/o di legge diretti, differiti ed indiretti di alcun genere, compreso il TFR.

L'importo da erogare, che ai fini del computo finale tiene conto del mese di aprile e di maggio 2015, è il seguente:

Livelli	Importo Comples-sivo	Importo mensile
7	251,38	62,84
6	228,19	57,05
5S	208,66	52,16
5	191,57	47,89
4	174,48	43,62
3	156,19	39,05

2	141,55	35,39
1	122,02	30,50

(...) (fine dell'estratto dall'accordo del Veneto).

La corresponsione avviene con la voce 0500 "premio produttività".

Gli importi vengono proporzionati per i lavoratori part-time.

Agli apprendisti non vengono corrisposti gli importi.

A cura Utente escludere i lavoratori a domicilio.

Viene verificata anche la condizione dell'assunzione prima del 1° settembre 2014.

La procedura in caso di cessazione dalla data del presente accordo al 30 settembre 2015 non eroga automaticamente le ulteriori quote residue.

La corresponsione è stata abilitata per le suddivisioni riferite al Veneto, a cura Utente valutare come procedere nei casi di aziende artigiane del Veneto che non applicano integralmente l'accordo regionale.

Confezioni/pelli e cuoio - Artigianato (C006)

Segnalazione: ricordiamo che il premio è valido solo per il Veneto ed è stata abilitata la corresponsione solo per le suddivisioni territoriali riferite al Veneto.

(segue un estratto dall'accordo regionale del Veneto):

(...) PERIODO DI CORRESPENSIONE

Sarà corrisposto a quadri, impiegati ed operai (esclusi i lavoratori a domicilio), in forza alla data di stipula del presente accordo e che risultino assunti prima del 1° agosto 2014, un premio di produttività regionale, legato al consolidato andamento del settore di appartenenza nel periodo precedente a partire dal mese di marzo 2015 e sino al mese di agosto 2015.

Il premio sarà corrisposto ai lavoratori con contratto di lavoro a tempo parziale in proporzione all'orario pattuito.

In deroga a quanto sopra, il premio non sarà erogato nell'ipotesi di lavoratori in forza con rapporto di lavoro sospeso, nel periodo marzo — agosto 2015, per cause che non diano diritto alla retribuzione e per tutto il periodo nel quale il rapporto di lavoro sia sospeso.

Nell'ipotesi di cessazione del rapporto durante il periodo dal 01 marzo 2015 al 31 agosto 2015, per i mesi successivi all'interruzione del rapporto di lavoro, non sarà erogato alcun emolumento retributivo.

In ogni caso l'erogazione andrà effettuata per ogni mese o frazione di lavoro superiore ai 15 giorni.

La quantificazione del premio è stata effettuata dalle parti in via omnicomprensiva di ogni quota di sua incidenza: pertanto essa non avrà ulteriore incidenza alcuna su altri istituti contrattuali e/o di legge diretti, differiti ed indiretti di alcun genere, compreso il TFR.

IMPORTO DEL PREMIO DI PRODUTTIVITA'

L'importo, diversificato a seconda del settore di appartenenza e che ai fini del computo finale tiene conto del mese di gennaio e febbraio 2015, è il seguente:

SETTORE TESSILE ABBIGLIAMENTO CALZATURE BAMBOLE E GIOCATTOLI

Una quota eguale per tutti i livelli di inquadramento e pari complessivamente a € 152,00, al lordo delle ritenute di legge, da erogare in 6 (sei) rate mensili di pari importo, pari a € **25,33** lordi mensili, indipendentemente dal livello di appartenenza.

(...) (fine dell'estratto dall'accordo del Veneto).

La corresponsione avviene con la voce 0500 "premio produttività".

Gli importi vengono proporzionati per i lavoratori part-time.

Per gli apprendisti non è prevista la corresponsione di alcun importo e sono esclusi automaticamente.

A cura Utente escludere i lavoratori a domicilio.

Per l'erogazione degli importi viene verificata anche la sussistenza della condizione dell'assunzione prima del 1° agosto 2014 quale ulteriore test di controllo dei dipendenti.

La procedura in caso di cessazione nel periodo dal 1° marzo 2015 al 31 agosto 2015 **non** eroga automaticamente le ulteriori quote residue.

La corresponsione è stata abilitata per le suddivisioni riferite al Veneto, a cura Utente valutare come procedere nei casi di aziende artigiane del Veneto che non applicano integralmente l'accordo regionale.

Cooperative facchinaggio - ccnl trasporto merci 1/8/2013 (A099)

(segue un estratto dall'accordo di riallineamento):

(...) A totale copertura del periodo 1° gennaio 2013/30 aprile 2015, ai lavoratori in servizio alla data del 1° maggio 2015, sarà corrisposta una somma "una tantum" pari ad euro 400,00 (quattrocento/00) in due tranches di euro 200,00 (duecento/00) ciascuna di cui la prima con la busta paga del mese di luglio e la seconda entro il 31 dicembre 2015.

Per i lavoratori assunti nel periodo tra il 1° gennaio 2013 e il 30 aprile 2015, l'importo sarà calcolato in ventiseiesimi per ogni mese o frazione di mese superiore a 15 giorni. (...) (fine dell'estratto dall'accordo di rinnovo).

Gli importi vengono proporzionati automaticamente per i lavoratori part-time.

Per gli apprendisti, gli importi sono uguali a quelli degli altri lavoratori.

Sono stati inseriti i dati per la corresponsione delle tranches a luglio e novembre 2015.

Nei movimenti viene effettuata la distinzione degli importi con la voce 0560 a tassazione ordinaria e la voce 0561 a tassazione separata.

Giocattoli (regionale Veneto) - Artigianato (C019)

Segnalazione: ricordiamo che il premio è valido solo per il Veneto ed è stata abilitata la corresponsione solo per le suddivisioni territoriali riferite al Veneto.

(segue un estratto dall'accordo regionale del Veneto):

(...) PERIODO DI CORRESPONSIONE

Sarà corrisposto a quadri, impiegati ed operai (esclusi i lavoratori a domicilio), in forza alla data di stipula del presente accordo e che risultino assunti prima del 1° agosto 2014, un premio di produttività regionale, legato al consolidato andamento del settore di appartenenza nel periodo precedente a partire dal mese di marzo 2015 e sino al mese di agosto 2015.

Il premio sarà corrisposto ai lavoratori con contratto di lavoro a tempo parziale in proporzione all'orario pattuito.

In deroga a quanto sopra, il premio non sarà erogato nell'ipotesi di lavoratori in forza con rapporto di lavoro sospeso, nel periodo marzo — agosto 2015, per cause che non diano diritto alla retribuzione e per tutto il periodo nel quale il rapporto di lavoro sia sospeso.

Nell'ipotesi di cessazione del rapporto durante il periodo dal 01 marzo 2015 al 31 agosto 2015, per i mesi successivi all'interruzione del rapporto di lavoro, non sarà erogato alcun emolumento retributivo.

In ogni caso l'erogazione andrà effettuata per ogni mese o frazione di lavoro superiore ai 15 giorni.

La quantificazione del premio è stata effettuata dalle parti in via omnicomprensiva di ogni quota di sua incidenza: pertanto essa non avrà ulteriore incidenza alcuna su altri istituti contrattuali e/o di legge diretti, differiti ed indiretti di alcun genere, compreso il TFR.

IMPORTO DEL PREMIO DI PRODUTTIVITA'

L'importo, diversificato a seconda del settore di appartenenza e che ai fini del computo finale tiene conto del mese di gennaio e febbraio 2015, è il seguente:

SETTORE TESSILE ABBIGLIAMENTO CALZATURE BAMBOLE E GIOCATTOLI

Una quota eguale per tutti i livelli di inquadramento e pari complessivamente a € 152,00, al lordo delle ritenute di legge, da erogare in 6 (sei) rate mensili di pari importo, pari a € 25,33 lordi mensili, indipendentemente dal livello di appartenenza.

(...) (fine dell'estratto dall'accordo del Veneto).

La corresponsione avviene con la voce 0500 "premio produttività".

Gli importi vengono proporzionati per i lavoratori part-time.

Per gli apprendisti non è prevista la corresponsione di alcun importo e sono esclusi automaticamente.

A cura Utente escludere i lavoratori a domicilio.

Per l'erogazione degli importi viene verificata anche la sussistenza della condizione dell'assunzione prima del 1° agosto 2014 quale ulteriore test di controllo dei dipendenti.

La procedura in caso di cessazione nel periodo dal 1° marzo 2015 al 31 agosto 2015 non eroga automaticamente le ulteriori quote residue.

La corresponsione è stata abilitata per le suddivisioni riferite al Veneto, a cura Utente valutare come procedere nei casi di aziende artigiane del Veneto che non applicano integralmente l'accordo regionale.

Lavanderie / tintorie – Artigianato (C031)

Segnalazione: ricordiamo che il premio è valido solo per il Veneto ed è stata abilitata la corresponsione solo per le suddivisioni territoriali riferite al Veneto.

(segue un estratto dall'accordo regionale del Veneto):

(...) PERIODO DI CORRESPENSIONE

Sarà corrisposto a quadri, impiegati ed operai (esclusi i lavoratori a domicilio), in forza alla data di stipula del presente accordo e che risultino assunti prima del 1° agosto 2014, un premio di produttività regionale, legato al consolidato andamento del settore di appartenenza nel periodo precedente a partire dal mese di marzo 2015 e sino al mese di agosto 2015.

Il premio sarà corrisposto ai lavoratori con contratto di lavoro a tempo parziale in proporzione all'orario pattuito.

In deroga a quanto sopra, il premio non sarà erogato nell'ipotesi di lavoratori in forza con rapporto di lavoro sospeso, nel periodo marzo — agosto 2015, per cause che non diano diritto alla retribuzione e per tutto il periodo nel quale il rapporto di lavoro sia sospeso.

Nell'ipotesi di cessazione del rapporto durante il periodo dal 01 marzo 2015 al 31 agosto 2015, per i mesi successivi all'interruzione del rapporto di lavoro, non sarà erogato alcun emolumento retributivo.

In ogni caso l'erogazione andrà effettuata per ogni mese o frazione di lavoro superiore ai 15 giorni.

La quantificazione del premio è stata effettuata dalle parti in via omnicomprensiva di ogni quota di sua incidenza: pertanto essa non avrà ulteriore incidenza alcuna su altri istituti contrattuali e/o di legge diretti, differiti ed indiretti di alcun genere, compreso il TFR.

IMPORTO DEL PREMIO DI PRODUTTIVITA'

L'importo, diversificato a seconda del settore di appartenenza e che ai fini del computo finale tiene conto del mese di gennaio e febbraio 2015, è il seguente:

SETTORE PULITINTOLAVANDERIE

Una quota eguale per tutti i livelli di inquadramento e pari complessivamente a € 144,00, al lordo delle ritenute di legge, da erogare in 6 (sei) rate mensili di pari importo, pari a € **26,67** lordi mensili, indipendentemente dal livello di appartenenza.

(...) *(fine dell'estratto dall'accordo del Veneto).*

La corresponsione avviene con la voce 0500 "premio produttività".

Gli importi vengono proporzionati per i lavoratori part-time.

Per gli apprendisti non è prevista la corresponsione di alcun importo e sono esclusi automaticamente.

A cura Utente escludere i lavoratori a domicilio.

Per l'erogazione degli importi viene verificata anche la sussistenza della condizione dell'assunzione prima del 1° agosto 2014 quale ulteriore test di controllo dei dipendenti.

La procedura in caso di cessazione nel periodo dal 1° marzo 2015 al 31 agosto 2015 **non** eroga automaticamente le ulteriori quote residue.

La corresponsione è stata abilitata per le suddivisioni riferite al Veneto, a cura Utente valutare come procedere nei casi di aziende artigiane del Veneto che non applicano integralmente l'accordo regionale.

Lavorazioni a mano/su misura - Artigianato (C004)

Segnalazione: ricordiamo che il premio è valido solo per il Veneto ed è stata abilitata la corresponsione solo per le suddivisioni territoriali riferite al Veneto.

(segue un estratto dall'accordo regionale del Veneto):

(...) PERIODO DI CORRESPENSIONE

Sarà corrisposto a quadri, impiegati ed operai (esclusi i lavoratori a domicilio), in forza alla data di stipula del presente accordo e che risultino assunti prima del 1° agosto 2014, un premio di produttività regionale, legato al consolidato andamento del settore di appartenenza nel periodo precedente a partire dal mese di marzo 2015 e sino al mese di agosto 2015.

Il premio sarà corrisposto ai lavoratori con contratto di lavoro a tempo parziale in proporzione all'orario pattuito.

In deroga a quanto sopra, il premio non sarà erogato nell'ipotesi di lavoratori in forza con rapporto di lavoro sospeso, nel periodo marzo — agosto 2015, per cause che non diano diritto alla retribuzione e per tutto il periodo nel quale il rapporto di lavoro sia sospeso.

Nell'ipotesi di cessazione del rapporto durante il periodo dal 01 marzo 2015 al 31 agosto 2015, per i mesi successivi all'interruzione del rapporto di lavoro, non sarà erogato alcun emolumento retributivo.

In ogni caso l'erogazione andrà effettuata per ogni mese o frazione di lavoro superiore ai 15 giorni.

La quantificazione del premio è stata effettuata dalle parti in via omnicomprensiva di ogni quota di sua incidenza: pertanto essa non avrà ulteriore incidenza alcuna su altri istituti contrattuali e/o di legge diretti, differiti ed indiretti di alcun genere, compreso il TFR.

IMPORTO DEL PREMIO DI PRODUTTIVITA'

L'importo, diversificato a seconda del settore di appartenenza e che ai fini del computo finale tiene conto del mese di gennaio e febbraio 2015, è il seguente:

SETTORE TESSILE ABBIGLIAMENTO CALZATURE BAMBOLE E GIOCATTOLI

Una quota eguale per tutti i livelli di inquadramento e pari complessivamente a € 152,00, al lordo delle ritenute di legge, da erogare in 6 (sei) rate mensili di pari importo, pari a € **25,33** lordi mensili, indipendentemente dal livello di appartenenza.

(...) *(fine dell'estratto dall'accordo del Veneto).*

La corresponsione avviene con la voce 0500 "premio produttività".

Gli importi vengono proporzionati per i lavoratori part-time.

Per gli apprendisti non è prevista la corresponsione di alcun importo e sono esclusi automaticamente.

A cura Utente escludere i lavoratori a domicilio.

Per l'erogazione degli importi viene verificata anche la sussistenza della condizione dell'assunzione prima del 1° agosto 2014 quale ulteriore test di controllo dei dipendenti.

La procedura in caso di cessazione nel periodo dal 1° marzo 2015 al 31 agosto 2015 non eroga automaticamente le ulteriori quote residue.

La corresponsione è stata abilitata per le suddivisioni riferite al Veneto, a cura Utente valutare come procedere nei casi di aziende artigiane del Veneto che non applicano integralmente l'accordo regionale.

Marittimi - addetti agli uffici (A062)

(segue un estratto dall'accordo di rinnovo):

(...) Una tantum

Con la firma del presente verbale di accordo per il rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro del settore marittimo le parti hanno convenuto di riconoscere, con le competenze del mese di luglio 2015, al personale marittimo italiano/comunitario di seguito indicato, un importo "una tantum" di euro 500,00.

Ai lavoratori marittimi iscritti alla CRL o al TP aziendale alla data del presente accordo, l'erogazione dell'"una tantum" avverrà sulla base dei criteri di seguito indicati:

- Ai lavoratori marittimi iscritti alla CRL o al TP aziendale prima dell'1/7/2014, verrà corrisposto l'intero importo dell'"una tantum".

- Un dodicesimo del suddetto importo (quota mensile) sarà corrisposto ai lavoratori marittimi iscritti alla CRL successivamente all'1/7/2014, per ogni mese o pro-rata di permanenza in CRL tra il 1/7/2014 e il 30/6/2015.

- Un dodicesimo del suddetto importo (quota mensile) sarà corrisposto ai lavoratori marittimi iscritti al TP aziendale dopo il 1/7/2014, per ogni mese o pro-rata di imbarco effettuato nel periodo intercorso tra il 1/7/2014 e il 30/6/2015.

Al personale di terra in forza alla data della firma del presente accordo, con le competenze del mese di luglio 2015, sarà erogato un importo "una tantum" di euro 500,00 in base ai criteri di seguito indicati:

- Ai dipendenti assunti prima dell'1/7/2014 l'importo sarà corrisposto per intero.

- Ai dipendenti assunti dopo il 1/7/2014, l'importo sarà corrisposto pro-rata per ogni mese di anzianità.

Ai dipendenti in regime di part-time l'importo sarà inoltre erogato in proporzione all'orario di lavoro. (...) (fine dell'estratto dall'accordo di rinnovo).

Gli importi vengono proporzionati automaticamente per i lavoratori part-time.

Per gli apprendisti, gli importi sono uguali a quelli degli altri lavoratori.

Nei movimenti viene effettuata la distinzione degli importi con la voce 0560 a tassazione ordinaria e la voce 0561 a tassazione separata.

Marittimi - unità commerciali da diporto (A081)

(segue un estratto dall'accordo di rinnovo):

(...) Una tantum

Con la firma del presente verbale di accordo per il rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro del settore marittimo le parti hanno convenuto di riconoscere, con le competenze

del mese di luglio 2015, al personale marittimo italiano/comunitario di seguito indicato, un importo "una tantum" di euro 500,00.

Ai lavoratori marittimi iscritti alla CRL o al TP aziendale alla data del presente accordo, l'erogazione dell'"una tantum" avverrà sulla base dei criteri di seguito indicati:

- Ai lavoratori marittimi iscritti alla CRL o al TP aziendale prima dell'1/7/2014, verrà corrisposto l'intero importo dell'"una tantum".
- Un dodicesimo del suddetto importo (quota mensile) sarà corrisposto ai lavoratori marittimi iscritti alla CRL successivamente all'1/7/2014, per ogni mese o pro-rata di permanenza in CRL tra il 1/7/2014 e il 30/6/2015.
- Un dodicesimo del suddetto importo (quota mensile) sarà corrisposto ai lavoratori marittimi iscritti al TP aziendale dopo il 1/7/2014, per ogni mese o pro-rata di imbarco effettuato nel periodo intercorso tra il 1/7/2014 e il 30/6/2015.

Al personale di terra in forza alla data della firma del presente accordo, con le competenze del mese di luglio 2015, sarà erogato un importo "una tantum" di euro 500,00 in base ai criteri di seguito indicati:

- Ai dipendenti assunti prima dell'1/7/2014 l'importo sarà corrisposto per intero.
- Ai dipendenti assunti dopo il 1/7/2014, l'importo sarà corrisposto pro-rata per ogni mese di anzianità.

Ai dipendenti in regime di part-time l'importo sarà inoltre erogato in proporzione all'orario di lavoro. (...) *(fine dell'estratto dall'accordo di rinnovo)*.

Gli importi vengono proporzionati automaticamente per i lavoratori part-time.

Per gli apprendisti, gli importi sono uguali a quelli degli altri lavoratori.

Nei movimenti viene effettuata la distinzione degli importi con la voce 0560 a tassazione ordinaria e la voce 0561 a tassazione separata.

Marittimi - navi fino a 151 T.S.L.(A079)

(segue un estratto dall'accordo di rinnovo):

(...) Una tantum

Con la firma del presente verbale di accordo per il rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro del settore marittimo le parti hanno convenuto di riconoscere, con le competenze del mese di luglio 2015, al personale marittimo italiano/comunitario di seguito indicato, un importo "una tantum" di euro 500,00.

Ai lavoratori marittimi iscritti alla CRL o al TP aziendale alla data del presente accordo, l'erogazione dell'"una tantum" avverrà sulla base dei criteri di seguito indicati:

- Ai lavoratori marittimi iscritti alla CRL o al TP aziendale prima dell'1/7/2014, verrà corrisposto l'intero importo dell'"una tantum".
- Un dodicesimo del suddetto importo (quota mensile) sarà corrisposto ai lavoratori marittimi iscritti alla CRL successivamente all'1/7/2014, per ogni mese o pro-rata di permanenza in CRL tra il 1/7/2014 e il 30/6/2015.
- Un dodicesimo del suddetto importo (quota mensile) sarà corrisposto ai lavoratori marittimi iscritti al TP aziendale dopo il 1/7/2014, per ogni mese o pro-rata di imbarco effettuato nel periodo intercorso tra il 1/7/2014 e il 30/6/2015.

Al personale di terra in forza alla data della firma del presente accordo, con le competenze del mese di luglio 2015, sarà erogato un importo "una tantum" di euro 500,00 in base ai criteri di seguito indicati:

- Ai dipendenti assunti prima dell'1/7/2014 l'importo sarà corrisposto per intero.

- Ai dipendenti assunti dopo il 1/7/2014, l'importo sarà corrisposto pro-rata per ogni mese di anzianità.

Ai dipendenti in regime di part-time l'importo sarà inoltre erogato in proporzione all'orario di lavoro. (...) *(fine dell'estratto dall'accordo di rinnovo)*.

Gli importi vengono proporzionati automaticamente per i lavoratori part-time.

Per gli apprendisti, gli importi sono uguali a quelli degli altri lavoratori.

Nei movimenti viene effettuata la distinzione degli importi con la voce 0560 a tassazione ordinaria e la voce 0561 a tassazione separata.

Marittimi - navi oltre 151 T.S.L.(A087)

(segue un estratto dall'accordo di rinnovo):

(...) Una tantum

Con la firma del presente verbale di accordo per il rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro del settore marittimo le parti hanno convenuto di riconoscere, con le competenze del mese di luglio 2015, al personale marittimo italiano/comunitario di seguito indicato, un importo "una tantum" di euro 500,00.

Ai lavoratori marittimi iscritti alla CRL o al TP aziendale alla data del presente accordo, l'erogazione dell'"una tantum" avverrà sulla base dei criteri di seguito indicati:

- Ai lavoratori marittimi iscritti alla CRL o al TP aziendale prima dell'1/7/2014, verrà corrisposto l'intero importo dell'"una tantum".

- Un dodicesimo del suddetto importo (quota mensile) sarà corrisposto ai lavoratori marittimi iscritti alla CRL successivamente all'1/7/2014, per ogni mese o pro-rata di permanenza in CRL tra il 1/7/2014 e il 30/6/2015.

- Un dodicesimo del suddetto importo (quota mensile) sarà corrisposto ai lavoratori marittimi iscritti al TP aziendale dopo il 1/7/2014, per ogni mese o pro-rata di imbarco effettuato nel periodo intercorso tra il 1/7/2014 e il 30/6/2015.

Al personale di terra in forza alla data della firma del presente accordo, con le competenze del mese di luglio 2015, sarà erogato un importo "una tantum" di euro 500,00 in base ai criteri di seguito indicati:

- Ai dipendenti assunti prima dell'1/7/2014 l'importo sarà corrisposto per intero.

- Ai dipendenti assunti dopo il 1/7/2014, l'importo sarà corrisposto pro-rata per ogni mese di anzianità.

Ai dipendenti in regime di part-time l'importo sarà inoltre erogato in proporzione all'orario di lavoro. (...) *(fine dell'estratto dall'accordo di rinnovo)*.

Gli importi vengono proporzionati automaticamente per i lavoratori part-time.

Per gli apprendisti, gli importi sono uguali a quelli degli altri lavoratori.

Nei movimenti viene effettuata la distinzione degli importi con la voce 0560 a tassazione ordinaria e la voce 0561 a tassazione separata.

Metalmecanica - Artigianato (C001)

(segue un estratto dall'accordo di rinnovo):

(...) Ad integrale copertura del periodo di carenza contrattuale 1° gennaio 2013- 31 dicembre 2014, ai soli lavoratori in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo verrà corrisposto un importo forfettario "Una Tantum" pari ad euro 420 lordi, suddivisibile in quote mensili, o frazioni, in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato.

L'importo "una tantum" di cui sopra verrà erogato in quattro soluzioni: la prima pari ad euro 105 con la retribuzione di **gennaio 2015**, la seconda pari ad euro 105 con la retribuzione

di aprile 2015, la terza pari a euro 105 con la retribuzione di luglio 2015, la quarta pari a euro 105 con la retribuzione di ottobre 2015.

Agli apprendisti in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo sarà erogato a titolo di “Una Tantum” l’importo di cui sopra nella misura del 70% con le medesime decorrenze sopra stabilite.

L’importo di “Una Tantum” sarà inoltre ridotto proporzionalmente per i casi di servizio militare, assenza facoltativa “post-partum”, part-time, sospensioni per mancanza di lavoro concordate. L’importo dell’Una Tantum” è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi.

L’Una Tantum non incide sugli istituti contrattuali direttivi e differiti, ivi incluso il TFR. Secondo consolidata prassi negoziale tra le parti gli importi eventualmente già corrisposti a titolo di futuri miglioramenti contrattuali vanno considerati a tutti gli effetti anticipazioni degli importi di “Una Tantum” indicati nel presente accordo. Pertanto, tali importi dovranno essere detratti dalla stessa “Una Tantum” fino a concorrenza. In considerazione di quanto sopra tali importi cessano di essere corrisposti con la retribuzione relativa al mese di gennaio 2015.

Con l’erogazione dell’importo forfettario “Una Tantum” le parti dichiarano definitivamente assolta ogni spettanza economica riferita o comunque riferibile al predetto biennio, a qualsivoglia titolo. Pertanto, le trattative per il rinnovo del CCNL saranno nuovamente avviate a partire dal prossimo mese di febbraio 2015 avendo a riferimento, ai fini economico-retributivi, il solo periodo successivo. (...) (*fine dell’estratto dall’accordo di rinnovo*).

Gli importi vengono proporzionati automaticamente per i lavoratori part-time.

Per gli apprendisti gli importi sono il 70% di quelli dei non apprendisti.

Nei movimenti viene effettuata la corresponsione con la voce 0561 a tassazione separata.

Odontotecnica – Artigianato (C003)

(segue un estratto dall’accordo di rinnovo):

(...) Ad integrale copertura del periodo di carenza contrattuale 1° gennaio 2013

- 31 dicembre 2014, ai soli lavoratori in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo verrà corrisposto un importo forfettario “Una Tantum” pari ad euro 420 lordi, suddivisibile in quote mensili, o frazioni, in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato.

L’importo “una tantum” di cui sopra verrà erogato in quattro soluzioni: la prima pari ad euro 105 con la retribuzione di **gennaio 2015**, la seconda pari ad euro 105 con la retribuzione di aprile 2015, la terza pari a euro 105 con la retribuzione di luglio 2015, la quarta pari a euro 105 con la retribuzione di ottobre 2015.

Agli apprendisti in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo sarà erogato a titolo di “Una Tantum” l’importo di cui sopra nella misura del 70% con le medesime decorrenze sopra stabilite.

L’importo di “Una Tantum” sarà inoltre ridotto proporzionalmente per i casi di servizio militare, assenza facoltativa “post-partum”, part-time, sospensioni per mancanza di lavoro concordate. L’importo dell’Una Tantum” è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi.

L’Una Tantum non incide sugli istituti contrattuali direttivi e differiti, ivi incluso il TFR. Secondo consolidata prassi negoziale tra le parti gli importi eventualmente già corrisposti a titolo di futuri miglioramenti contrattuali vanno considerati a tutti gli effetti anticipazioni degli importi di “Una Tantum” indicati nel presente accordo. Pertanto, tali importi dovranno

no essere detratti dalla stessa “Una Tantum” fino a concorrenza. In considerazione di quanto sopra tali importi cessano di essere corrisposti con la retribuzione relativa al mese di gennaio 2015.

Con l'erogazione dell'importo forfettario “Una Tantum” le parti dichiarano definitivamente assolta ogni spettanza economica riferita o comunque riferibile al predetto biennio, a qualsivoglia titolo. Pertanto, le trattative per il rinnovo del CCNL saranno nuovamente avviate a partire dal prossimo mese di febbraio 2015 avendo a riferimento, ai fini economico-retributivi, il solo periodo successivo. (...) *(fine dell'estratto dall'accordo di rinnovo).*

Gli importi vengono proporzionati automaticamente per i lavoratori part-time.

Per gli apprendisti gli importi sono il 70% di quelli dei non apprendisti.

Nei movimenti viene effettuata la corresponsione con la voce 0561 a tassazione separata.

Occhiali – Artigianato (C041)

Segnalazione: ricordiamo che il premio è valido solo per il Veneto ed è stata abilitata la corresponsione solo per le suddivisioni territoriali riferite al Veneto.

(segue un estratto dall'accordo regionale del Veneto):

(...) PERIODO DI CORRESPONSIONE

Sarà corrisposto a quadri, impiegati ed operai (esclusi i lavoratori a domicilio), in forza alla data di stipula del presente accordo e che risultino assunti prima del 1° agosto 2014, un premio di produttività regionale, legato al consolidato andamento del settore di appartenenza nel periodo precedente a partire dal mese di marzo 2015 e sino al mese di agosto 2015.

Il premio sarà corrisposto ai lavoratori con contratto di lavoro a tempo parziale in proporzione all'orario pattuito.

In deroga a quanto sopra, il premio non sarà erogato nell'ipotesi di lavoratori in forza con rapporto di lavoro sospeso, nel periodo marzo — agosto 2015, per cause che non diano diritto alla retribuzione e per tutto il periodo nel quale il rapporto di lavoro sia sospeso.

Nell'ipotesi di cessazione del rapporto durante il periodo dal 01 marzo 2015 al 31 agosto 2015, per i mesi successivi all'interruzione del rapporto di lavoro, non sarà erogato alcun emolumento retributivo.

In ogni caso l'erogazione andrà effettuata per ogni mese o frazione di lavoro superiore ai 15 giorni.

La quantificazione del premio è stata effettuata dalle parti in via omnicomprensiva di ogni quota di sua incidenza: pertanto essa non avrà ulteriore incidenza alcuna su altri istituti contrattuali e/o di legge diretti, differiti ed indiretti di alcun genere, compreso il TFR.

IMPORTO DEL PREMIO DI PRODUTTIVITA'

L'importo, diversificato a seconda del settore di appartenenza e che ai fini del computo finale tiene conto del mese di gennaio e febbraio 2015, è il seguente:

SETTORE OCCHIALERIA - OTTICA

Una quota eguale per tutti i livelli di inquadramento e pari complessivamente a € 144,00, al lordo delle ritenute di legge, da erogare in 6 (sei) rate mensili di pari importo, pari a € **24,00** lordi mensili, indipendentemente dal livello di appartenenza.

(...) (fine dell'estratto dall'accordo del Veneto).

La corresponsione avviene con la voce 0500 “premio produttività”.

Gli importi vengono proporzionati per i lavoratori part-time.

Per gli apprendisti non è prevista la corresponsione di alcun importo e sono esclusi automaticamente.

A cura Utente escludere i lavoratori a domicilio.

Per l'erogazione degli importi viene verificata anche la sussistenza della condizione dell'assunzione prima del 1° agosto 2014 quale ulteriore test di controllo dei dipendenti.

La procedura in caso di cessazione nel periodo dal 1° marzo 2015 al 31 agosto 2015 non eroga automaticamente le ulteriori quote residue.

La corresponsione è stata abilitata per le suddivisioni riferite al Veneto, a cura Utente valutare come procedere nei casi di aziende artigiane del Veneto che non applicano integralmente l'accordo regionale.

Oreficeria – Artigianato (C011)

(segue un estratto dall'accordo di rinnovo):

(...) Ad integrale copertura del periodo di carenza contrattuale 1° gennaio 2013- 31 dicembre 2014, ai soli lavoratori in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo verrà corrisposto un importo forfettario “Una Tantum” pari ad euro 420 lordi, suddivisibile in quote mensili, o frazioni, in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato.

L'importo “una tantum” di cui sopra verrà erogato in quattro soluzioni: la prima pari ad euro 105 con la retribuzione di **gennaio 2015**, la seconda pari ad euro 105 con la retribuzione di aprile 2015, la terza pari a euro 105 con la retribuzione di luglio 2015, la quarta pari a euro 105 con la retribuzione di ottobre 2015.

Agli apprendisti in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo sarà erogato a titolo di “Una Tantum” l'importo di cui sopra nella misura del 70% con le medesime decorrenze sopra stabilite.

L'importo di “Una Tantum” sarà inoltre ridotto proporzionalmente per i casi di servizio militare, assenza facoltativa “post-partum”, part-time, sospensioni per mancanza di lavoro concordate. L'importo dell'Una Tantum” è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi.

L'Una Tantum non incide sugli istituti contrattuali direttivi e differiti, ivi incluso il TFR. Secondo consolidata prassi negoziale tra le parti gli importi eventualmente già corrisposti a titolo di futuri miglioramenti contrattuali vanno considerati a tutti gli effetti anticipazioni degli importi di “Una Tantum” indicati nel presente accordo. Pertanto, tali importi dovranno essere detratti dalla stessa “Una Tantum” fino a concorrenza. In considerazione di quanto sopra tali importi cessano di essere corrisposti con la retribuzione relativa al mese di gennaio 2015.

Con l'erogazione dell'importo forfettario “Una Tantum” le parti dichiarano definitivamente assolta ogni spettanza economica riferita o comunque riferibile al predetto biennio, a qualsivoglia titolo. Pertanto, le trattative per il rinnovo del CCNL saranno nuovamente avviate a partire dal prossimo mese di febbraio 2015 avendo a riferimento, ai fini economico-retributivi, il solo periodo successivo. (...) *(fine dell'estratto dall'accordo di rinnovo).*

Gli importi vengono proporzionati automaticamente per i lavoratori part-time.

Per gli apprendisti gli importi sono il 70% di quelli dei non apprendisti.

Nei movimenti viene effettuata la corresponsione con la voce 0561 a tassazione separata.

Oreficeria – Industria (A019)

(segue un estratto dall'accordo di rinnovo):

(...) Arretrati retributivi

Ai lavoratori in forza in data 15 dicembre 2014 è riconosciuto a titolo di arretrati un importo forfettario che liquida ogni spettanza economica relativa al periodo di vacanza contrattuale sino al 31/12/14, pari a euro 280,00 lordi suddivisibili in quote mensili (euro 23,33) che competeranno in relazione alla durata anche non consecutiva del rapporto di lavoro (con

esclusione dei periodi di aspettativa, permesso non retribuito, congedo parentale e periodi nei quali si è verificata una sospensione alla prestazione senza diritto alla retribuzione a carico azienda) nel periodo 1° gennaio 2014 - 31 dicembre 2014. La frazione di mese retribuita superiore a 15 giorni sarà considerata, a questi effetti, come mese intero, quella sino a 15 giorni non sarà computata.

L'importo forfettario è stato quantificato considerando in esso anche gli eventuali riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi.

Il medesimo non sarà utile ai soli fini del calcolo del trattamento di fine rapporto.

Il suddetto importo verrà erogato in due rate pari a:

- euro 130,00 lordi unitamente alla retribuzione afferente il mese di febbraio 2015;
- euro 150,00 lordi unitamente alla retribuzione afferente il mese di **luglio 2015**.

Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro il suddetto importo verrà corrisposto all'atto della liquidazione delle competenze.

Per i lavoratori a tempo parziale ciascuna rata sarà coerentemente riproporzionata.

Le giornate di assenza dal lavoro per malattia, infortunio, gravidanza e puerperio e congedo matrimoniale, intervenute nel periodo 1° gennaio 2014 - 31 dicembre 2014, con pagamento di indennità a carico dell'istituto competente e di integrazione a carico delle aziende, saranno considerate utili ai fini dell'importo di cui sopra.

Ai lavoratori che nel periodo 1° gennaio 2014 - 31 dicembre 2014 abbiano fruito di trattamenti di Cassa integrazione guadagni, di riduzione dell'orario di lavoro per contratti di solidarietà e/o di altre prestazioni economiche previdenziali, l'importo forfettario sarà corrisposto secondo le disposizioni vigenti in materia.

Per quanto riguarda i lavoratori in somministrazione, le aziende interessate procederanno agli adempimenti di cui all'art. 21, D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276. (...)

(fine dell'estratto dall'accordo di rinnovo).

Gli importi vengono proporzionati automaticamente per i lavoratori part-time.

Per gli apprendisti, gli importi sono uguali a quelli degli altri lavoratori.

La corresponsione viene effettuata con la voce 0560.

Panificazione - Artigianato (C039)

Segnalazione: ricordiamo che il premio è valido solo per il Veneto ed è stata abilitata la corresponsione solo per le suddivisioni territoriali riferite al Veneto (NF, VE e VF).

(segue un estratto dall'accordo regionale del Veneto):

(...)Sarà corrisposto a quadri, impiegati ed operai [esclusi i lavoratori a domicilio], in forza alla data di stipula del presente accordo e che risultino assunti prima del 1 settembre 2014, un premio di produttività regionale, legato al consolidato andamento del settore di appartenenza nel periodo precedente a partire dal mese di giugno 2015 e sino a ottobre 2015.

il premio sarà corrisposto ai lavoratori con contratto di lavoro a tempo parziale in proporzione all'orario pattuito.

In deroga a quanto sopra, il premio non sarà erogato nell'ipotesi di lavoratori in forza con rapporto di lavoro sospeso, nel periodo giugno - ottobre 2015, per cause che non diano diritto alla retribuzione e per tutto il periodo nel quale il rapporto di lavoro sia sospeso.

Nell'ipotesi di cessazione del rapporto durante il periodo dal 01 giugno 2015 al 31 ottobre 2015, per i mesi successivi all'interruzione del rapporto di lavoro, non sarà erogato alcun emolumento retributivo.

In ogni caso l'erogazione andrà effettuata per ogni mese o frazione di lavoro superiore ai 15 giorni.

La quantificazione del premio è stata effettuata dalle parti in via omnicomprensiva di ogni quota di sua incidenza: pertanto essa non avrà ulteriore incidenza alcuna su altri istituti contrattuali e/o di legge diretti, differiti ed indiretti di alcun genere, compreso il TFR. (...)

(fine dell'estratto dall'accordo del Veneto).

La corresponsione avviene con la voce 0500 "premio produttività".

Gli importi vengono proporzionati per i lavoratori part-time.

Agli apprendisti non vengono corrisposti gli importi.

A cura Utente escludere i lavoratori a domicilio.

Viene verificata anche la condizione dell'assunzione prima del 1° settembre 2014.

La procedura in caso di cessazione dalla data del presente accordo al 31 ottobre 2014 non eroga automaticamente le ulteriori quote residue.

La corresponsione è stata abilitata per le suddivisioni riferite al Veneto, a cura Utente valutare come procedere nei casi di aziende artigiane del Veneto che non applicano integralmente l'accordo regionale.

Servizi di pulizia – Artigianato (C035)

(segue un estratto dall'accordo di rinnovo):

(...) (Elemento Distinto e Aggiuntivo della Retribuzione)

A copertura del vuoto temporale contrattuale, ai soli lavoratori in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo verrà corrisposto mensilmente un Elemento Distinto e Aggiuntivo della Retribuzione pari a 5 euro per 30 mesi consecutivi a partire dal 1° ottobre 2014.

Tale importo, che ha natura temporanea, è riproporzionato in caso di rapporto di lavoro part-time; in caso di rapporto di apprendistato è erogato sulla base delle percentuali in atto nei relativi semestri.

Le parti concordano che l'EDAR non rientra nella base di calcolo per l'applicazione degli istituti contrattuali, inoltre non ha effetti sugli istituti di legge e di contratto indiretti e differiti, nessuno escluso, ivi compreso il trattamento di fine rapporto. Esso costituisce una quota fissa mensile, non frazionabile su base oraria.

In ogni caso di risoluzione del rapporto di lavoro, anche a seguito di cambi di gestione in un appalto, l'azienda dovrà liquidare al lavoratore la parte residua di tale elemento in un'unica soluzione, insieme alle altre competenze economiche di fine rapporto.

(...) (fine dell'estratto dall'accordo di rinnovo).

Gli importi vengono proporzionati automaticamente per i lavoratori part-time.

Nel Veneto l'importo è di 4 euro come indicato dalle parti firmatarie dell'accordo regionale.

Segnaliamo che in caso di cessazione vengono corrisposte le quote residue.

Tessili/calzature - Artigianato (C005)

Segnalazione: ricordiamo che il premio è valido solo per il Veneto ed è stata abilitata la corresponsione solo per le suddivisioni territoriali riferite al Veneto.

(segue un estratto dall'accordo regionale del Veneto):

(...) PERIODO DI CORRESPENSIONE

Sarà corrisposto a quadri, impiegati ed operai (esclusi i lavoratori a domicilio), in forza alla data di stipula del presente accordo e che risultino assunti prima del 1° agosto 2014, un premio di produttività regionale, legato al consolidato andamento del settore di appartenenza nel periodo precedente a partire dal mese di marzo 2015 e sino al mese di agosto 2015.

Il premio sarà corrisposto ai lavoratori con contratto di lavoro a tempo parziale in proporzione all'orario pattuito.

In deroga a quanto sopra, il premio non sarà erogato nell'ipotesi di lavoratori in forza con rapporto di lavoro sospeso, nel periodo marzo — agosto 2015, per cause che non diano diritto alla retribuzione e per tutto il periodo nel quale il rapporto di lavoro sia sospeso.

Nell'ipotesi di cessazione del rapporto durante il periodo dal 01 marzo 2015 al 31 agosto 2015, per i mesi successivi all'interruzione del rapporto di lavoro, non sarà erogato alcun emolumento retributivo.

In ogni caso l'erogazione andrà effettuata per ogni mese o frazione di lavoro superiore ai 15 giorni.

La quantificazione del premio è stata effettuata dalle parti in via omnicomprensiva di ogni quota di sua incidenza: pertanto essa non avrà ulteriore incidenza alcuna su altri istituti contrattuali e/o di legge diretti, differiti ed indiretti di alcun genere, compreso il TFR.

IMPORTO DEL PREMIO DI PRODUTTIVITA'

L'importo, diversificato a seconda del settore di appartenenza e che ai fini del computo finale tiene conto del mese di gennaio e febbraio 2015, è il seguente:

SETTORE TESSILE ABBIGLIAMENTO CALZATURE BAMBOLE E GIOCATOLI

Una quota eguale per tutti i livelli di inquadramento e pari complessivamente a € 152,00, al lordo delle ritenute di legge, da erogare in 6 (sei) rate mensili di pari importo, pari a € **25,33** lordi mensili, indipendentemente dal livello di appartenenza.

(...) *(fine dell'estratto dall'accordo del Veneto).*

La corresponsione avviene con la voce 0500 "premio produttività".

Gli importi vengono proporzionati per i lavoratori part-time.

Per gli apprendisti non è prevista la corresponsione di alcun importo e sono esclusi automaticamente.

A cura Utente escludere i lavoratori a domicilio.

Per l'erogazione degli importi viene verificata anche la sussistenza della condizione dell'assunzione prima del 1° agosto 2014 quale ulteriore test di controllo dei dipendenti.

La procedura in caso di cessazione nel periodo dal 1° marzo 2015 al 31 agosto 2015 non eroga automaticamente le ulteriori quote residue.

La corresponsione è stata abilitata per le suddivisioni riferite al Veneto, a cura Utente valutare come procedere nei casi di aziende artigiane del Veneto che non applicano integralmente l'accordo regionale.

Tessili - Industria (A003)

*(segue un estratto dall'accordo di rinnovo del **comparto tessili vari** del 27/5/2015):*

(...) L'importo una tantum di Euro 250 lordi verrà erogato in due rate di uguale importo rispettivamente con la retribuzione del mese di luglio 2015 e novembre 2015 e sarà corrisposto ai lavoratori in forza alla data del 27 maggio 2015. Tale importo sarà riproporzionato per i lavoratori part-time e commisurato all'anzianità di servizio maturata nel periodo 1° aprile 2013 – 31 maggio 2015 con riduzione proporzionale per i casi di: – servizio militare – aspettativa – congedo parentale – cassa integrazione guadagni a zero ore L'importo una

tantum non è utile agli effetti del computo di alcun istituto contrattuale e legale né del trattamento di fine rapporto. . (...) *(fine dell'estratto dall'accordo di rinnovo)*.

Gli importi vengono proporzionati automaticamente per i lavoratori part-time.

Per gli apprendisti, gli importi sono uguali a quelli degli altri lavoratori.

Nei movimenti viene effettuata la distinzione degli importi con la voce 0560 a tassazione ordinaria e la voce 0561 a tassazione separata.

Una tantum che non riguardano il mese corrente ma già inserite per la corresponsione in caso di cessazione:

Centri elaborazione dati (E014)

(segue un estratto dall'accordo di rinnovo):

(...) Una tantum

A copertura del periodo 1° aprile - 30 giugno 2015, a tutti i lavoratori in forza al 9 luglio 2015, spetta, con la retribuzione di settembre 2015, l'erogazione di una *una tantum* pari a 60,00 euro lordi. Tale importo va riproporzionato per i lavoratori part-time e commisurato all'anzianità di servizio maturata nel periodo di carenza, con riduzione proporzionale per i casi di servizio militare, aspettativa, congedo parentale, sospensioni per mancanza di lavoro concordate.

L'importo una tantum non è utile agli effetti del computo di alcun istituto contrattuale e legale né del trattamento di fine rapporto. (...) *(fine dell'estratto dall'accordo di rinnovo)*.

Gli importi vengono proporzionati automaticamente per i lavoratori part-time.

Per gli apprendisti, gli importi sono uguali a quelli degli altri lavoratori.

2. AGGIORNAMENTO DEL 21/07/2015

2.1. VARIAZIONI CONTRATTUALI MESE DI LUGLIO

Agricoltura impiegati (A071)

- sono stati aggiornati i minimi conglobati della suddivisione territoriale di Forlì (FO).

Agricoltura operai (A072)

- sono stati aggiornati gli importi provinciali della suddivisione territoriale di **Trento** (TN) della suddivisione contrattuale A. Ricordiamo che la lettera D finale identifica il livello relativo agli operai a tempo determinato.
- sono stati aggiornati gli importi provinciali delle suddivisioni territoriali di Agrigento (AG), Cagliari (CA) e Catania (CT) della suddivisione contrattuale A, in particolare per Cagliari sono stati aggiornati anche gli importi relativi agli operai florovivaisti (suddivisione contrattuale B).
- sono stati aggiornati gli elementi paga provinciali della suddivisione territoriale di Caserta (CE) relativa alla suddivisione contrattuale "Y". Segnaliamo che i livelli relativi agli operai a tempo determinato sono identificati dalla lettera D finale.

Gas Acqua unico – Industria (A030)

- segnaliamo che sono stati conglobati i minimi retributivi sommando gli importi dell'ex-contingenza come previsto dall'accordo del 14 gennaio 2014, gli importi dell'elemento paga 2 sono stati perciò azzerati.

Gas Acqua (ex Federgasacqua)– Industria (A065)

- segnaliamo che sono stati conglobati i minimi retributivi sommando gli importi dell'ex-contingenza come previsto dall'accordo del 14 gennaio 2014, gli importi dell'elemento paga 2 sono stati perciò azzerati.

Metalmecanica - Artigianato (C001)

Segnaliamo che l'associazione di categoria del Veneto ha comunicato che: "*con il 30 giugno 2015 cessa l'erogazione dell'EET*".

- di conseguenza sono stati azzerati gli importi dell'EET per le suddivisioni territoriali del Veneto (VE, VF, VX, VY) e non uscirà nei cedolini la voce 0594 "Premio risultato territoriale".

Micro, Piccole e Medie Imprese Aziende del Settore Terziario, Commercio e Servizi - Federterziario, Confimea, C.F.C., Ugl (F028)

Segnaliamo che, con un accordo siglato il 18/2/2015, il testo siglato il 1° luglio 2013 è stato sostituito da un nuovo testo con le medesime decorrenze. Di conseguenza sono state effettuate le variazioni in base al ccnl modificato, segnaliamo che sono stati modificati gli elementi paga di tutti i livelli, il trattamento di malattia, è stata inoltre inserita la gestione della tredicesima. Sono stati azzerati gli importi ridotti dei minimi contrattuali relativi alla suddivisione RD.

2.2. NUOVI CONTRATTI

Tessili vari (A004)

Segnaliamo che la Federazione TessiliVari invita a continuare ad applicare il contratto storico e non l'accordo del 27/5/2015 siglato da SMI - Federazione Tessile e Moda, pertanto

con il presente aggiornamento è stato inserito il codice contratto **A004** riferito alla Federazione TessiliVari. A cura Utente verificare con l'associazione di categoria o con le aziende quale contratto applicare ed eventualmente effettuare la variazione in anagrafica.

3. AGGIORNAMENTO DEL 22/07/2015

3.1. VARIAZIONI CONTRATTUALI MESE DI LUGLIO

Agricoltura operai (A072)

- sono stati inseriti gli elementi paga provinciali per la suddivisione territoriale di Genova (GE) relativamente agli operai agricoli (suddivisione contrattuale A).
- sono stati aggiornati gli elementi paga provinciali per la suddivisione contrattuale di Genova (GE) per gli operai florovivaisti (suddivisione contrattuale B).

4. AGGIORNAMENTO DEL 23/07/2015

4.1. VARIAZIONI CONTRATTUALI MESE DI LUGLIO

Agricoltura operai (A072)

- sono stati aggiornati gli elementi paga provinciali per le suddivisioni territoriali di Pavia (PV), Lucca (LU), Novara (NO) e Piacenza (PC) per gli operai agricoli (suddivisione contrattuale A).
- sono stati aggiornati gli elementi paga provinciali per la suddivisione contrattuale di Pavia (PV) e Lucca (LU) per gli operai florovivaisti (suddivisione contrattuale B).

Scuole – Asils, Ugl (F067)

- sono stati modificati i dati del trattamento economico della malattia come indicato nell'accordo del 21 maggio 2015:
per i primi 3 giorni di carenza sono riconosciute le seguenti percentuali:
 - 75% dal 1° al 3° giorno per i primi due eventi,
 - 66% dal 1° al 3° giorno per il terzo evento,
 - 50% dal 1° al 3° giorno per il quarto evento,
 - nessuna retribuzione dal quinto evento in poi.

5. AGGIORNAMENTO DEL 27/07/2015

5.1. VARIAZIONI CONTRATTUALI MESE DI LUGLIO

Agricoltura operai (A072)

- sono stati aggiornati gli elementi paga provinciali per la suddivisione territoriale di Rieti (RI), per gli operai agricoli (suddivisione contrattuale 3 e suddivisione territoriale NA).
- sono stati aggiornati gli elementi paga provinciali per la suddivisione contrattuale di Rieti (RI), per gli operai florovivaisti (suddivisione contrattuale 3 e suddivisione territoriale FL).

Odontotecnica – Artigianato (C003)

Segnaliamo che le parti firmatarie dell'accordo regionale Veneto non hanno siglato nuovi accordi regionali:

- di conseguenza sono stati azzerati gli importi dell'EET per le suddivisioni territoriali del Veneto (VE, VF) e perciò non sarà esposta nei cedolini la voce 0594 "Premio risultato territoriale".

Oreficeria – Artigianato (C011)

Segnaliamo che le parti firmatarie dell'accordo regionale Veneto non hanno siglato nuovi accordi regionali:

- di conseguenza sono stati azzerati gli importi dell'EET per le suddivisioni territoriali del Veneto (VE, VF) e perciò non sarà esposta nei cedolini la voce 0594 "Premio risultato territoriale".

6. AGGIORNAMENTO DEL 28/07/2015

6.1. VARIAZIONI CONTRATTUALI MESE DI LUGLIO

Agricoltura operai (A072)

- sono stati aggiornati gli importi provinciali delle suddivisioni territoriali di Firenze e Prato (FI) (suddivisioni contrattuali "W" ed "A"). Sono stati inoltre inseriti gli importi retributivi provinciali degli operai florovivaisti di Firenze e Prato della suddivisione contrattuale W (suddivisione territoriale FL).

Az. Commercio - Cifa, Fedarcom, Confsal, Fna Confsal, Snalv (F080)

- sono stati aggiornati i minimi conglobati con decorrenza luglio 2015 come previsto dall'accordo del 24 luglio 2013. Segnaliamo che il ccnl ha previsto un aumento anche con decorrenza luglio 2014, a cura Utente la corresponsione dell'arretrato.

6.2. NUOVI CONTRATTI

Giornalisti - USPI, FNSI (E103)

Il presente contratto, stipulato da USPI (Unione Stampa Periodica Italiana) e FNSI (Federazione Nazionale della Stampa Italiana), si applica nelle testate periodiche di informazione, comunque non collegate ad aziende che editano quotidiani o società editrici di periodici nazionali, edite o trasmesse con qualunque mezzo, rappresentate dall'USPI, quando abbiano diffusione locale, nonché nelle testate periodiche a diffusione nazionale, comunque non collegate con aziende editrici di quotidiani o con gruppi editoriali nazionali, quando siano no profit.

7. AGGIORNAMENTO DEL 29/07/2015

7.1. VARIAZIONI CONTRATTUALI MESE DI LUGLIO

Agricoltura operai (A072)

- sono stati aggiornati gli importi provinciali delle suddivisioni territoriali di Ferrara (FE) (suddivisione contrattuale "A").

8. AGGIORNAMENTO DEL 31/07/2015

8.1. VARIAZIONI CONTRATTUALI MESE DI LUGLIO

Agricoltura impiegati (A071)

- sono stati aggiornati i minimi conglobati della suddivisione territoriale di Foggia (FG).

Agricoltura operai (A072)

- sono stati aggiornati gli importi provinciali della suddivisione territoriale di **Foggia** (FG), **suddivisione contrattuale H**. Ricordiamo che la prima cifra identifica l'area e la seconda il livello, la lettera D finale identifica il livello relativo agli operai a tempo determinato.

Az. Pubblici esercizi - Cifa, Fedarcom, Confsal, Fna Confsal, Snalv (F081)

- sono stati aggiornati i minimi conglobati con decorrenza luglio 2015 come previsto dall'accordo del 24 luglio 2013. Segnaliamo che il ccnl ha previsto un aumento anche con decorrenza luglio 2014, a cura Utente la corresponsione dell'arretrato.

Chimica/gomma/plastica/vetro - Artigianato (C007)

Segnaliamo che per le suddivisioni relative al Veneto sono stati variati gli importi della voce 0500 "premio produttività" per alcuni livelli.

Imprese Sociali ed Enti del Terzo Settore - Fitesc Confsal (F058)

- sono stati aggiornati i minimi conglobati con decorrenza gennaio 2015 come previsto dall'accordo del 9 settembre 2014. Segnaliamo che il ccnl ha previsto un aumento anche con decorrenza 2014, a cura Utente la corresponsione dell'arretrato.

9. AGGIORNAMENTO DEL 03/08/2015

9.1. EDILIZIA

Sono state inserite/variate le seguenti Casse Edili:

GE 01, 02, 03, 04 - Cassa Edile Genova: il 29/7/2015 è stato sottoscritto il nuovo contratto integrativo provinciale di Genova che ha previsto un nuovo EVR con decorrenza luglio 2015, in base alle indicazioni dell'Assedil Genova sono stati aggiornati i dati dell'EVR presenti nelle casse edili GE 01, 02, 03, 04 per i settori contrattuali dell'industria e della piccola industria, al momento non sono state effettuate variazioni per il settore artigiano.

BL 01 - Cassa Edile Belluno: Segnaliamo a titolo informativo che per le aziende del settore artigiano del Veneto che ritengono di effettuare la trattenuta per Sani.in.veneto può essere utilizzato l'ente 9006. A cura Utente inserire l'ente in anagrafica.

SP 01 - Cassa Edile La Spezia: Segnaliamo che per le aziende del settore artigiano sono stati aggiornati gli elementi paga provinciali per i livelli degli operai.

10. AGGIORNAMENTO DEL 04/08/2015

10.1. VARIAZIONI CONTRATTUALI MESE DI LUGLIO

Agricoltura operai (A072)

- sono stati inseriti gli importi provinciali della suddivisione territoriale di Reggio Calabria (RC).

Cooperative - UNCI, ANPIT, CISAL (F095)

Segnaliamo che le parti firmatarie hanno sottoscritto un "addendum" del ccnl con decorrenza Luglio 2015 che ha introdotto alcune novità come:

la monetizzazione di alcuni Istituti Contrattuali e prestazioni accessorie;

il medesimo Elemento Perequativo Regionale per tutte le Regioni;

il suggerimento della sottoscrizione di un Premio di Risultato;

la suddivisione mensile dell'Indennità Annuale di Mancata Contrattazione;

la contabilizzazione mensile della tredicesima mensilità.

A cura Utente verificare le indicazioni dell'addendum e valutare come procedere.

- è stata inserita la suddivisione AA relativa agli importi dell'elemento perequativo regionale in vigore da luglio 2015, a cura Utente sostituire la suddivisione in analitica.
- sono stati inserite le percentuali relative al lavoro supplementare festivo e notturno part-time.

10.1.1 EDILIZIA

Sono state inserite/variate le seguenti Casse Edili:

TN 01, 02 - Cassa Edile Trento (artigianato): sono stati aggiornati i minimi retributivi dei livelli degli operai del settore dell'artigianato in base alle indicazioni della cassa edile di Trento appena pubblicate.